

Documento	Data I emissione	Rev.	Data ult. revisione	Pagina
ALL 3 AL PTPCT	12/05/2019	R03	13/01/2025	1 di 13

PROCEDURA *WHISTLEBLOWING*

Procedura di gestione delle segnalazioni di corruzione o di altre irregolarità/illeciti e meccanismo di tutela per il soggetto segnalante
(c.d. *whistleblowing policy*)

Conforme al d.lgs. n. 24/2023

	Nome e Funzione	Firma
Elaborato da	Direttore	
Approvato da	Consiglio di Indirizzo	
Consultato e approvato da	RPCT	

FULGIS

Documento	Data I emissione	Rev.	Data ult. revisione	Pagina
ALL 3 AL PTPCT	12/05/2019	R03	13/01/2025	2 di 13

Revisioni

Rev.n°	Descrizione	Data
R00	Prima emissione	12/05/2019
R01	Aggiornamento	31/01/2020
R02	Aggiornamento	10/02/2021
R03	Aggiornamento	14/01/2022
R04	Aggiornamento	16/01/2023
R05	Aggiornamento	18/01/2024
R06	Aggiornamento	13/01/2025

FULGIS				
Documento	Data I emissione	Rev.	Data ult. revisione	Pagina
ALL 3 AL PTPCT	12/05/2019	R03	13/01/2025	3 di 13

1. Obiettivo

Per “whistleblowing” (di seguito “Segnalazione”) si intende qualsiasi notizia riguardante sospette condotte non conformi a quanto stabilito dal Codice Etico societario e/o dal Modello Organizzativo e Gestionale (MOG nel prosieguo) redatto ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 231/2001 adottato, dalle procedure o protocolli interni o dalla disciplina esterna comunque applicabile; nonché ogni denuncia o esposto ricevuti da Organismo di Vigilanza, Consiglio di Indirizzo o altro apicale o dipendente per le tematiche di rispettiva competenza.

Nessuna conseguenza negativa deriva in capo a chi abbia, in buona fede, effettuato una segnalazione.

Viene assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante.

Al fine di agevolare tali modalità di segnalazione, è operativo un canale per le segnalazioni, di seguito meglio descritto.

La presente procedura è scritta in conformità con quanto previsto dal D.lgs. n. 24/2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (GU Serie Generale n.63 del 15-03-2023).

La norma sopra menzionata si pone come obiettivo quello di rafforzare la tutela giuridica delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o europee, che ledono gli interessi e/o l’integrità dell’ente pubblico o privato di appartenenza, e di cui siano venute a conoscenza nello svolgimento dell’attività lavorativa. Più in generale, il decreto mira a promuovere la cultura della legalità e della compliance nei contesti organizzativi, tramite l’armonizzazione della disciplina del “whistleblowing” alle indicazioni delle Istituzioni euro-unitarie e alle best practices internazionali.

La norma modifica la regolamentazione previgente volta a disciplinare la tutela del segnalante, ossia la legge n. 179/2017, recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato», che distingueva nettamente gli strumenti di tutela dei comparti pubblico e privato. Per il primo, la norma di riferimento era l’art. 54-bis del testo unico del pubblico impiego (d.lgs. n. 165/2001, «Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti»). Per il secondo (i privati), invece, le previsioni di tutela dei whistleblower si rinviengono direttamente nel d.lgs. n. 231/2001 (art. 6, comma 2-bis e ss.), in relazione ai contenuti dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo.

2. Descrizione del potenziale profilo di rischio

Durante l’attività gestionale possono verificarsi casi di illeciti o presunte irregolarità, in relazione a tutti i processi operativi e attività svolte. In esse sia per dolo sia per colpa (negligenza o imperizia) le persone coinvolte possono addivenire alla manifestazione dei rischi ipotizzati nel risk assessment di cui al PTPCT, meglio descritti nell’allegato relativo ai reati associati a ciascun processo operativo e a ciascuna fase endoprocessuale, ove sono anche elencate le “modalità” e i “fattori causali”, la probabilità, l’impatto e il rischio residuo.

FULGIS				
Documento	Data I emissione	Rev.	Data ult. revisione	Pagina
ALL 3 AL PTPCT	12/05/2019	R03	13/01/2025	4 di 13

3. Destinatari

I Destinatari della presente procedura sono:

- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Fondazione;
- tutti i/le dipendenti;
- partner, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, liberi professionisti, eventuali volontari e tirocinanti retribuiti e non retribuiti, e, più in generale, chiunque sia in relazione d'interessi con la Fondazione (c.d. "Terzi").

4. Scopo e ambito di applicazione

Il presente documento (di seguito "Procedura") si propone di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle **segnalazioni**, da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma anonima. Le violazioni oggetto delle segnalazioni, riguardano comportamenti, atti omissioni, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che possono consistere in: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, violazioni dei Modelli di Organizzazione Gestione Controllo adottati ai sensi della 231/2001, atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea e/o riguardanti il mercato interno (art.2, comma1, lett.a).

Tali segnalazioni riguardano, in particolare, i seguenti ambiti inerenti al sistema di controllo:

- a) richieste di chiarimenti sulla correttezza di comportamenti propri o altrui ai fini della piena osservanza del Codice Etico e dei valori richiamati anche nel PTPCT e/o procedure e/o policy anticorruzione (es: violazione di divieti e disposizioni dell'ente, controlli sull'operato dei fornitori, ecc.) e/o MOG;
- b) comunicazioni di presunte violazioni, di richieste o di induzioni alla violazione di norme di legge o regolamento, di prescrizioni del Codice, di procedure interne, con riferimento alle attività e prestazioni di interesse della Fondazione (es: inosservanza di clausole contrattuali, diffamazione, minacce, violazione della *privacy*, frodi, improprio utilizzo di dotazioni dell'ente);
- c) comunicazioni di presunte violazioni del Modello Organizzativo MOG 231/2001 di diretta competenza dell'Organismo di Vigilanza (ODV nel prosieguo), anche a seguito di comportamenti a rischio reato e/o illecito previsti dal Modello Organizzativo MOG 231/2001;
- d) comunicazioni di presunte violazioni del PTPCT, anche a seguito di comportamenti a rischio reato e/o illecito previsti dal PTPCT o Codice etico;
- e) denunce, provenienti da "Terzi", aventi ad oggetto presunti rilievi, irregolarità o fatti censurabili;
- f) *complaints* (esposti) riguardanti tematiche di contabilità e relativi controlli.

La segnalazione può riguardare **azioni o omissioni, commesse o anche tentate**, che siano:

FULGIS				
Documento	Data I emissione	Rev.	Data ult. revisione	Pagina
ALL 3 AL PTPCT	12/05/2019	R03	13/01/2025	5 di 13

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico; suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine della Fondazione;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
- pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la Fondazione.

5. Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Il segnalante è tenuto, quindi, a indicare tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti riferiti al fine di consentire le adeguate verifiche a riscontro di quanto oggetto di segnalazione.

In particolare, nella segnalazione devono essere indicate:

- 1. La narrazione dell'episodio o la descrizione dei principali elementi di fatto, relativi alla situazione a cui la segnalazione si riferisce (es. data e luogo o periodo di riferimento, tipologia di illecito commesso);**
- 2. Le generalità dell'autore/autori del fatto, o altre informazioni con cui procedere a una loro identificazione;**
- 3. I nominativi di possibili testimoni;**
- 4. L'eventuale possesso di documentazione che possa dimostrare l'accaduto o che sia comunque utile a tal fine.**
- 5. Le generalità di eventuali altri soggetti coinvolti o che possono riferire sul fatto.**
- 6. Il segnalante può allegare documenti a supporto della fondatezza della segnalazione.**

Qualora la segnalazione provenga da un dipendente, devono essere altresì specificate:

- 1. La struttura/funzione di appartenenza;**
- 2. L'eventuale precedente segnalazione indirizzata al proprio responsabile gerarchico.**

L'omessa indicazione degli elementi sopra descritti non comporta automaticamente l'improcedibilità delle operazioni di gestione della segnalazione, ma costituisce evidente elemento di ostacolo per le medesime attività di gestione.

Documento	Data I emissione	Rev.	Data ult. revisione	Pagina
ALL 3 AL PTPCT	12/05/2019	R03	13/01/2025	6 di 13

BOX di dettaglio relativo all'ambito di applicazione SOGGETTIVO prevista dalla nuova norma d.lgs. 24/2023

La tutela contro gli atti di ritorsione è **estesa** a tutti i soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione e/o alla persona del segnalante (art. 3):

- lavoratori autonomi, titolari di rapporti di **collaborazione, liberi professionisti e consulenti**;
- **volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti**;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- facilitatori (le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del segnalante a lui legate da uno stabile **legame affettivo o di parentela**;
- **collegi di lavoro del segnalante** a lui legati da un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del segnalante o per i quali le persone tutelate lavorano, nonché gli **enti che operano nel medesimo contesto** lavorativo delle persone di cui sopra.

6 Destinatario e modalità della segnalazione

Il soggetto preposto alla ricezione e all'esame delle segnalazioni è l'ORGANISMO di VALUTAZIONE INTERNA (OIV).

Le segnalazioni potranno essere effettuate, come stabilito dal Decreto, attraverso le seguenti forme:

Scritta, attraverso il sito della Fondazione, collegandosi al portale del whistleblowing accessibile tramite link: <https://fulgis.whistleblowing.it/>, pubblicato e ben visibile in Home Page e configurato per inviare la segnalazione all'OIV;

In tutti i casi, l'OIV riceve la segnalazione e garantisce la riservatezza del segnalante e delle informazioni ricevute.

Canali alternativi:

È infine ammessa la segnalazione effettuata **verbalmente**, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale da un soggetto legittimato alla loro ricezione (dr.ssa Chiara Greci) previa sottoscrizione e autodichiarazione e firma con presentazione contestuale di documento di identità.

Anche la segnalazione presentata o ricevuta da un dipendente deve essere tempestivamente inoltrata all'OIV, nel rispetto delle garanzie di riservatezza.

Qualora la segnalazione sia contenuta in documento scritto, questo ultimo dovrà essere inoltrato in originale all'OIV, completo di ogni eventuale allegato.

L'omessa trasmissione della segnalazione da parte dei soggetti prima identificati può comportarne la responsabilità disciplinare, fatti salvi gli ulteriori profili di responsabilità imputabili agli stessi.

FULGIS				
Documento	Data I emissione	Rev.	Data ult. revisione	Pagina
ALL 3 AL PTPCT	12/05/2019	R03	13/01/2025	7 di 13

7 Riferimenti normativi

- D.lgs. n. 24/2023.
- D.lgs. n.231/2001 e s.m.i.
- Regolamento (UE) 2016/679, d.lgs 196/2003 e altre disposizioni legislative collegate, in materia di privacy
- Codice Etico
- Modello organizzativo e gestionale (MOG) ai sensi del d.lgs. 231/2001 e s.m.i.

8 Descrizione del processo e delle responsabilità

Il processo di gestione delle segnalazioni, i cui principi, responsabilità ed attività sono descritte nei paragrafi che seguono.

8.1 *Responsabilità*

La gestione delle segnalazioni è attribuita all'OIV, organo in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità necessari.

8.2 *Processo*

Il processo, che prevede le attività di seguito descritte, viene svolto dall'OIV nel pieno rispetto dei principi stabiliti dagli standard internazionali per la pratica professionale dell'Internal Audit e dal Codice Etico emanati dall'Institute of Internal Auditors (IIA), nonché dal Codice Etico della Fondazione.

8.3 *Invio delle segnalazioni*

I dipendenti, i collaboratori, i consulenti, i prestatori di lavoro, i soci ed i Terzi inviano le Segnalazioni secondo le modalità di seguito esposte, non appena vengano a conoscenza degli eventi che le hanno generate.

Qualora un dipendente dovesse ricevere una Segnalazione da altri soggetti (ad es. dipendenti/terzi), lo stesso ha l'obbligo di trasmettere la Segnalazione medesima, con immediatezza ed in via esclusiva, sempre secondo le modalità di seguito esposte, completa di tutta la eventuale documentazione di supporto pervenuta, non trattenendone copia ed astenendosi dall'intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento.

La mancata comunicazione di una Segnalazione ricevuta costituisce una violazione della presente procedura (oltre che del Codice Etico), con l'applicazione da parte del Datore di Lavoro, in caso di accertata malafede di tali condotte, delle conseguenti **sanzioni disciplinari**.

8.4 *Funzionamento del sistema*

Le Segnalazioni devono essere inserite o inviate dal segnalante alla cassetta delle segnalazioni whistleblowing attraverso il link alla suddetta piattaforma o attraverso la casella vocale oppure (in via residuale) verbalmente.

Per ciascuna segnalazione viene assegnato un numero, che permetterà di identificare la segnalazione pervenuta.

Nel caso in cui una segnalazione risulti non adeguatamente circostanziata, l'OIV avrà facoltà di richiedere

FULGIS				
Documento	Data I emissione	Rev.	Data ult. revisione	Pagina
ALL 3 AL PTPCT	12/05/2019	R03	13/01/2025	8 di 13

al segnalante ulteriori elementi di dettaglio, ai fini di una analisi approfondita della fattispecie segnalata. Semestralmente viene svolto un controllo di completezza con l'OIV, al fine di accertare che tutte le Segnalazioni pervenute siano state trattate (incluse quelle richiamate al precedente da veicolare verso le Funzioni preposte) e inserite nella reportistica periodica secondo quanto previsto dalla presente Procedura.

8.5 *Segnalazione mediante canale informatico crittografato*

Le segnalazioni sono gestite principalmente tramite piattaforma web, mediante canale informatico crittografato.

Lo strumento informatico implementato per il whistleblowing fa riferimento alla piattaforma:

<https://fulgis.whistleblowing.it/>

8.6 *Analisi preliminare*

Tutte le Segnalazioni sono oggetto di analisi preliminare svolta dall'OIV al fine di verificare la presenza di dati ed informazioni utili a consentire una prima valutazione della fondatezza della Segnalazione stessa. Nello svolgimento della suddetta analisi l'OIV si avvarrà -per specifici aspetti trattati nelle Segnalazioni e qualora ritenuto necessario - principalmente del supporto del Direttore.

Qualora a conclusione della fase di analisi preliminare emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, quest'ultima è archiviata dall'OIV, con le relative motivazioni, fatto salvo quanto previsto oltre in relazione a casi particolari.

8.7 *Approfondimenti specifici*

Con riferimento a ciascuna Segnalazione, laddove, a seguito delle analisi preliminari, emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per una valutazione della fondatezza della Segnalazione medesima, fatto salvo il diritto alla difesa del segnalato, l'OIV provvederà a:

- a) avviare analisi specifiche, avvalendosi delle strutture competenti della Direzione (eventualmente anche tramite attività di audit), nonché coinvolgendo le funzioni aziendali interessate dalla Segnalazione;
- b) concludere l'istruttoria in qualunque momento, se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della Segnalazione, fatto salvo quanto previsto sub e);
- c) avvalersi, se necessario, di esperti o periti esterni;
- d) concordare con il responsabile della Funzione interessata dalla Segnalazione, l'eventuale "action plan" necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate garantendo, altresì, il monitoraggio dell'attuazione;
- e) prendersi carico dei particolari riguardanti tematiche relative a denunce ex art. 2408 c.c. e/o segnalazioni rilevanti ai fini della normativa su irregolarità contabili, controlli interni, tematiche di audit - eventuali iniziative da intraprendere prima della chiusura della Segnalazione stessa;
- f) concordare con le Funzioni interessate eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della società (ad es. azioni giudiziarie, sospensione/cancellazione dall'elenco fornitori);
- g) richiedere l'avvio, d'intesa con l'OIV, di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del segnalante e/o l'intento

FULGIS				
Documento	Data I emissione	Rev.	Data ult. revisione	Pagina
ALL 3 AL PTPCT	12/05/2019	R03	13/01/2025	9 di 13

meramente diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione;

- h) l'OIV valuta gli esiti degli approfondimenti della Segnalazione, qualora si riferisca a dipendenti e risultati fondata, affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti verso i dipendenti segnalati.

8.7.1 Altri approfondimenti

L'OIV è destinatario originario della Segnalazione ed eventualmente comunica i risultati degli approfondimenti e delle verifiche relative al Direttore e ai Responsabili degli Uffici eventualmente interessati dai contenuti della Segnalazione medesima, che sarà cura informare in merito ad eventuali provvedimenti da intraprendere verso i dipendenti segnalati.

Con periodicità trimestrale l'OIV redige un apposito report riepilogativo delle Segnalazioni pervenute, contenente gli esiti delle analisi, inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari.

8.8 Conservazione della documentazione

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività, l'OIV cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le Segnalazioni ed assicura l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto.

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

8.9 Canali di segnalazione interna; gestori e formazione dei medesimi

La gestione del canale di segnalazione è affidata a un soggetto esterno, autonomo e con personale specificamente formato. Si prescrivono, inoltre, i seguenti obblighi:

– i canali di segnalazione devono garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

8.10 Modalità e tempistiche di gestione delle segnalazioni (tempi e scadenze)

L'OIV che gestisce le segnalazioni deve svolgere le seguenti attività:

a) rilasciare al segnalante un **avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione**;

b) mantenere le interlocuzioni con il segnalante e possono richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;

c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

d) fornire **riscontro entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza dell'avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

e) mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle **procedure** e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le

FULGIS				
Documento	Data I emissione	Rev.	Data ult. revisione	Pagina
ALL 3 AL PTPCT	12/05/2019	R03	13/01/2025	10 di 13

segnalazioni esterne (per es. esposizione nei luoghi di lavoro, sito internet, altro).

8.11 *Canali di segnalazione esterna*

Si può procedere alla segnalazione esterna se, al momento della presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo del segnalante, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna; ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I canali di segnalazione esterna sono attivati e gestiti **dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)**, in base alle linee guida da essa emanate, relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne (art. 8 ss.).

Le segnalazioni vengono inoltrate tramite il portale all'OIV che le valuta coinvolgendo eventualmente le funzioni destinatarie della segnalazione per l'acquisizione di documentazione a supporto.

Una volta completata l'attività di accertamento, l'OIV può:

- archiviare la segnalazione perché infondata motivandone le ragioni;
- coinvolgere e dichiarare fondata la segnalazione e rivolgersi agli organi/funzioni interne per gli eventuali successivi provvedimenti interni o procedimenti conseguenti.

9 Tutela del segnalatore e obblighi di riservatezza

L'art. 12 del decreto D.lgs. n. 24/2023 è dedicato agli obblighi di riservatezza, volti a superare i dubbi interpretativi relativi alla disciplina precedente (con riferimento, per esempio, all'eventuale obbligo di anonimato), in senso conforme alle indicazioni della Direttiva.

Attualmente il decreto stabilisce che:

- le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
- l'**identità** del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità **non possono essere rivelate**, senza il suo consenso espresso, **a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni**, espressamente **autorizzate a trattare tali dati (titolare e responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e codice in materia di protezione dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003)**;
- nell'ambito del **procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto** nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. (Obbligo del segreto sugli atti di indagine compiuti dal p.m. e dalla p.g., sulle richieste del p.m. sugli atti del giudice che provvedono su tali richieste);
- nell'ambito del **procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata** fino alla chiusura della fase istruttoria;

FULGIS				
Documento	Data I emissione	Rev.	Data ult. revisione	Pagina
ALL 3 AL PTPCT	12/05/2019	R03	13/01/2025	11 di 13

– nell'ambito del **procedimento disciplinare**, l'identità della persona segnalante **non può essere rivelata**, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità; è dato comunque avviso alla persona segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati;

– è **tutelata altresì l'identità delle persone coinvolte** e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante;

– beneficia della protezione prevista dal decreto anche il segnalante che effettua una **divulgazione pubblica, sui mezzi di informazione**, se ricorre una delle seguenti condizioni:

a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione alla quale non è stato dato riscontro;

b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa (art. 15);

– la tutela dalle ritorsioni è prevista **anche per le segnalazioni o denunce all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazioni pubbliche anonime**, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni (art. 16);

– la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, **anche mediante procedimento cartolare** attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti;

– le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre **cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza (art. 14, con ulteriori previsioni specifiche per le segnalazioni scritte e telefoniche).

La Fondazione intende estendere la tutela all'anonimato del segnalatore anche alla fase relativa alla segnalazione e alla sua gestione.

A tal fine, qualunque soggetto a cui pervenga una segnalazione deve garantire la massima riservatezza ed evitare assolutamente che i dati personali del segnalatore e i fatti da esso riportati vengano diffusi. Il segnalatore che ritenga di essere sottoposto a misure discriminatorie può darne notizia all'OIV, che ne dà immediata comunicazione agli organismi competenti.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme

FULGIS				
Documento	Data I emissione	Rev.	Data ult. revisione	Pagina
ALL 3 AL PTPCT	12/05/2019	R03	13/01/2025	12 di 13

di responsabilità previste dall'ordinamento. Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, **l'identità del segnalante può essere rivelata** all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- se la contestazione dell'addebito disciplinare risulta assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato e solo provando che tale circostanza venga da quest'ultimo comprovata, in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive. Resta salva la presenza del consenso del segnalante.

10 Norme comportamentali e protocolli 231/2001

10.2 La presente procedura lascia impregiudicata la **responsabilità penale** e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di **segnalazione calunniosa o diffamatoria** ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

10.3 Sono altresì fonte di **responsabilità**, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di **abuso della presente policy**, quali le **segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare** il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di **utilizzo improprio** o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

10.4 Divieto di ritorsioni

Non sono state introdotte particolari novità in tema di divieto di ritorsioni (per es. licenziamento, retrocessione, mutamento di funzioni, misure disciplinari, ecc.). Va ricordato che, nell'ambito di procedimenti aventi a oggetto l'accertamento dei comportamenti ritorsivi/discriminatori, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

11 Flussi informativi verso l'OIV

Le Funzioni aziendali coinvolte nel processo sono tenute a comunicare tempestivamente all'OIV qualsiasi eccezione comportamentale alla presente procedura o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

L'OIV potrà richiedere, alle Funzioni a vario titolo coinvolte, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali sancite nel presente protocollo nello svolgimento dei compiti assegnati.

I flussi informativi specifici all'OIV relativi al presente protocollo devono essere inviati con periodicità semestrale.

I Responsabili delle Funzioni aziendali coinvolte nell'ambito del processo garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la documentabilità del processo seguito comprovante il rispetto della normativa in materia e della presente procedura e suoi protocolli, tenendo a disposizione dell'OIV – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all'uopo necessaria.

12 Tutela della Privacy

La Società informa che i dati personali (ivi inclusi eventuali dati particolari quali l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici, sindacati, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e l'orientamento sessuale) dei Segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle Segnalazioni, saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati

FULGIS				
Documento	Data I emissione	Rev.	Data ult. revisione	Pagina
ALL 3 AL PTPCT	12/05/2019	R03	13/01/2025	13 di 13

personali decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 - Codice della privacy (di seguito “Codice”) e Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento”), e in ogni caso limitati a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della Segnalazione e per la gestione della stessa.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 del Codice e dell’articolo 5 del Regolamento, i dati personali di cui le Società vengono a conoscenza ai fini della presente procedura devono essere:

- limitati a quelli strettamente e obiettivamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e per la relativa gestione;
- trattati lecitamente e secondo correttezza;
- conservati per un arco di tempo congruo non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono trattati.

Inoltre, è fatto obbligo che:

- tutte le funzioni/posizioni organizzative interessate dalla eventuale diretta ricezione delle segnalazioni, assicurino l’assoluta riservatezza delle persone segnalanti. Nel merito si ribadisce che, ai sensi del Codice Etico e del MOG societario, nessuna conseguenza negativa deriva in capo a chi abbia in buona fede effettuato una segnalazione ed è assicurata la riservatezza dell’identità dei segnalanti;
- sia resa disponibile agli interessati l’informativa privacy, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente procedura;
- sia comunicato ai soggetti terzi, non in rapporti d’affari diretti o indiretti con l’azienda, che i loro dati personali sono trattati in relazione ad una segnalazione pervenuta alla Società, solo qualora non sussista il rischio che, comunicando tale informazione, si comprometta la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della segnalazione;
- non siano fornite al segnalato indicazioni sull’identità del segnalante, fatto salvo il caso in cui venga accertato che quest’ultimo abbia dichiarato il falso in malafede;
- nell’ambito del procedimento disciplinare, eventualmente promosso nei confronti del soggetto denunciato, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa del soggetto denunciato.